XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 831

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (NORDIO)

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza

Presentato il 27 gennaio 2023

Onorevoli Deputati! — Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in conformità alla legge di delega e al fine di intervenire con funzione deflativa del numero dei procedimenti giudiziari, ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa.

A fronte di questo intervento – che si ritiene di confermare in quanto, nell'ambito degli impegni assunti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è opportuno favorire tali effetti deflativi – sono però emersi alcuni problemi con riferimento a due diversi profili.

Il primo attiene al fatto che la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le scelte relative alla proposizione della querela o alla sua remissione.

In particolare ciò può verificarsi in contesti connotati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o in relazione a reati particolarmente gravi.

Si tratta di un aspetto problematico già sussistente anche prima della riforma attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2022, che l'ampliamento dei casi di procedibilità a querela ha accentuato, ma che non poteva essere risolto in quella sede in mancanza di una delega sul punto. Per questa stessa ragione, peraltro, non è possibile avvalersi della procedura prevista dalla legge di delega 27 settembre 2021, n. 134, per apportare il correttivo in esame.

Per questo aspetto, pertanto, si è ritenuto opportuno un intervento normativo in forza del quale tutti i reati procedibili a querela divengano procedibili d'ufficio ove ricorra l'aggravante del cosiddetto « metodo mafioso », di cui all'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale. Analoga valutazione si è compiuta anche rispetto ai reati connotati dall'aggravante delle finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma, del codice penale. Questa opzione, d'altra parte, è del tutto omogenea a quella già compiuta dal legislatore rispetto all'aggravante di cui all'articolo 604-ter del codice penale, in quanto, in forza dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la ricorrenza di essa rende procedibili d'ufficio anche i reati procedibili a querela.

Nella medesima prospettiva ora esposta si è anche osservato che l'articolo 71 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che si proceda sempre d'ufficio per un'ampia serie di delitti (molti dei quali oggetto dell'intervento sulla procedibilità effettuato con il decreto legislativo n. 150 del 2022), quando essi siano commessi « da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ».

L'elenco dei reati enunciato nell'articolo 71 citato non comprende, in modo del tutto privo di ragionevolezza, l'articolo 582 del codice penale (lesione personale), mentre include, ad esempio, gli articoli 610, 611 e 612 del codice penale (reati di violenza privata o minaccia). Per questo si propone di modificare la norma inserendo anche il reato di cui all'articolo 582 del codice penale tra quelli procedibili d'ufficio se posti in essere « da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ».

Anche in questo caso si tratta di un intervento che non è possibile operare con la procedura prevista dalla legge di delega n. 134 del 2021 per apportare correttivi al decreto legislativo n. 150 del 2022, in quanto è materia estranea alla delega.

Il secondo aspetto problematico preso in considerazione attiene al fatto che la modifica del regime di procedibilità ha inciso anche su reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa: si pensi ai furti indicati alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 380 del codice di procedura penale commessi in orario notturno.

Rispetto a questi casi, che oggi non consentirebbero l'arresto in flagranza in mancanza di querela, si è ritenuto possibile prevedere che, anche in mancanza di querela, si possa procedere all'arresto in flagranza, in ragione della gravità dei reati e in connessione con quanto già oggi previsto dall'articolo 344, comma 2, del codice di procedura penale.

Tuttavia, per contenere la nuova previsione, per prima cosa la si è limitata solo ai reati che il legislatore ha ritenuto di particolare allarme sociale, ammettendo l'arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio.

Inoltre, si è specificato che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono procedere all'arresto se la persona offesa è presente o prontamente rintracciabile. In questo modo, per prima cosa, si precisa che la norma trova applicazione solo nelle situazioni sopra indicate, in cui sussista l'impossibilità oggettiva di acquisire le determinazioni della persona offesa. In secondo luogo, si precisa che, quando la persona offesa sia presente, dev'essere quest'ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l'arresto non è possibile.

Allo stesso fine di contenere l'ambito applicativo della nuova disposizione, si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvenire, con espressione analoga a quella impiegata nell'articolo 346 del codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 343, comma 3, del medesimo codice, in quanto, se fosse stata già manifestata la volontà di rinunciare alla querela,

non ci si troverebbe nel caso disciplinato dalla norma.

Al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà impliciti in questa scelta, si è, in aggiunta, previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che, se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà.

Infine, allo scopo di confermare un modulo semplificato già oggi previsto per la raccolta della querela, è stato ribadito come già previsto nell'originaria formulazione del comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale e nell'identico comma 3 dell'articolo 381 del medesimo codice - che la querela, in tutti i casi cui si applica la disposizione, può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria. A tale riguardo si è anche approfittato di quest'intervento per porre rimedio a un difetto di coordinamento che poteva verificarsi tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi informativi in favore della persona offesa, previsti dall'articolo 90-bis del codice di procedura penale. Allo scopo si è quindi aggiunta la previsione per cui anche in questo caso resta fermo l'obbligo di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-bis del codice di procedura penale, precisando che ciò può avvenire anche con atto successivo. Analogo intervento di adeguamento si è apportato all'identica disposizione dell'articolo 381 del codice di procedura penale.

Neppure questi interventi potevano essere effettuati con la procedura prevista dalla legge di delega n. 134 del 2021 per la correzione e l'integrazione del decreto legislativo adottato, in quanto temi estranei alla delega.

A.C. 831 XIX LEGISLATURA

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il presente disegno di legge è presentato per realizzare un duplice intervento: il primo, in materia di procedibilità per alcune tipologie di reati efferati, peraltro aggravati da circostanze speciali, delimitando e ridisegnando il perimetro già tracciato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, che in conformità alla delega e al fine di intervenire con funzione deflattiva, aveva aumentato i casi di reati procedibili a querela di parte. Il secondo intervento è previsto in tema di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato, anche per reati perseguibili a querela in assenza della persona offesa dal reato e quando quest'ultima non sia facilmente rintracciabile.

Il provvedimento si compone di 4 articoli che vengono di seguito illustrati, in particolare per quel che riguarda i profili di rilievo finanziario.

Art. 1

(Disposizione in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

L'intervento è motivato dal fatto che vi sono particolari tipologie di reati, in cui la persona offesa può non essere nelle condizioni di compiere liberamente la scelta relativa alla procedibilità, a causa di realtà sociali segnate da un ingente tasso di criminalità organizzata di stampo mafioso ovvero per fattispecie di reato connotate da finalità terroristiche. Per tale motivazione, pertanto, viene inserito un ulteriore comma sia all'art. 270-bis. I che all'art. 416-bis. I del Codice penale, l'uno riguardante le circostanze aggravanti dei delitti con finalità terroristiche, l'altro relativo alle circostanze aggravanti dei delitti compiuti con finalità organizzative di stampo mafioso, commi che reintroducono la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi delittuose sopra citate.

Alla luce degli interventi in materia di procedibilità prodotti dalla riforma del processo penale attuata attraverso il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si rappresenta che la norma in esame non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, considerato che la modifica al regime di procedibilità riguardante un gran numero di reati ha permesso di realizzare una deflazione del contenzioso giudiziario rimettendo al singolo la valutazione riguardo all'offensività di determinate condotte, non solo quelle di minore entità, ma anche quelle aggravate. In tal modo è possibile organizzare e distribuire in maniera più efficiente e produttiva i carichi di lavoro, consentendo la perseguibilità d'ufficio per reati, come quelli di cui si discute, di particolare gravità, evitando che condotte efferate rimangano impunite. Ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)



La disposizione è dettata al fine di apprestare opportuna e necessaria tutela alle vittime di reati particolarmente gravi, includendo nel novero già previsto dalle disposizioni del codice antimafia anche la fattispecie delittuosa di cui all'art. 582 c.p., qualora gli stessi siano stati compiuti da persona sottoposta ad un provvedimento definitivo di prevenzione personale nel corso dell'applicazione della misura e nei tre anni successivi alla cessazione dell'esecuzione della stessa.

La modifica inerente alla disposizione in esame intende ricomprendere nelle casistiche elencate dall'art. 71 del codice antimafia anche l'ipotesi di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., qualora ricorrano le circostanze descritte nella norma appena citata del D.lgs. 159/2011, atteso che l'entità dei fatti giustifica la tutela che deve essere apprestata alla o alle persone che subiscono la violenza cui sono connessi i danni fisici e/o mentali che sono in questo modo parificate alle altre offese subite dalle vittime degli altri reati menzionati dalla norma.

Alla luce degli interventi in materia di procedibilità prodotti dalla riforma del processo penale attuata attraverso il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si rappresenta che la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la modifica al regime di procedibilità riguardante un gran numero di reati ha permesso di realizzare una deflazione del contenzioso giudiziario rimettendo al singolo la valutazione riguardo all'offensività di determinate condotte, non solo quelle di minore entità, ma anche quelle aggravate. In tal modo è possibile organizzare e distribuire in maniera più efficiente e produttiva i carichi di lavoro, consentendo la perseguibilità d'ufficio per il reato di lesioni personali qualora ricorra la circostanza descritta al comma 1 dell'art. 71 del D. L.gs. 159/2011, in considerazione del fatto della pericolosità sociale del prevenuto che giustifica la necessità di apprestare una tutela maggiore alle persone offese da un delitto che pone in serio pericolo l'incolumità personale. Ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Modifiche in materia di arresto in flagranza)

La proposta normativa sostituisce il comma 3 all'articolo 380 c.p.p. e integra il disposto dell'art. 381, comma 3 c.p.p., per quanto riguarda le ipotesi di arresto (obbligatorio e facoltativo) in flagranza di reato, modificando così il regime di procedibilità per quei delitti, definiti dai precedenti commi del medesimo articolo, in cui la persona offesa non sia in grado di presentare contestualmente nell'immediato la querela perché assente o non rintracciabile. In tal caso la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto effettua tempestivamente le ricerche della persona offesa affinché sporga la querela nel termine di quarantotto ore dall'avvenuto arresto anche attraverso dichiarazione orale agli agenti o ufficiali di P.G. Qualora la querela non sia presentata nel termine di cui sopra o la persona offesa dichiari di non volerla presentare o rimetta la querela proposta, l'arrestato viene posto immediatamente in libertà. In entrambe le norme, poi, è disposto che la polizia giudiziaria riceve nei termini e con le modalità sopra indicate la querela potendo, però, adempiere agli obblighi informativi di cui deve renderla edotta ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p.,



introdotto dal D. Lgs. 150/2022 attuativo della delega della legge 134/2021, anche con atto successivo.

La modifica legislativa si pone come obiettivo quello di consentire la repressione della criminalità, indipendentemente dalla possibilità o dall'interesse immediato dei soggetti privati alla repressione della condotta illecita del reo in un ambito in cui è dato particolare valore all'offesa di beni ritenuti, ex lege, di interesse strettamente individuale e considerati come tali dalla collettività. La valutazione dell'offensività del fatto illecito è, comunque, rimessa al singolo individuo e all'interesse del medesimo alla perseguibilità del reato. Sotto il profilo finanziario, si assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'iscrizione del procedimento penale si avrà soltanto all'atto della presentazione della querela e che i compiti espletati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria sono di natura istituzionale e che riguardano attività dai medesimi ordinariamente espletate nell'ambito delle funzioni di ricerca e rintracciabilità delle persone, qualunque sia la veste che possano assumere nell'ambito di un procedimento penale eventuale o già incardinato, così come le attività correlate agli obblighi informativi introdotti dal sopra citato decreto legislativo n. 150 del 2022 che devono essere sempre, in ogni caso, espletate, anche se con atto successivo, circostanza che consentirà una migliore gestione delle comunicazioni da parte del personale di P.G. interessato. Pertanto, si assicura che agli adempimenti ivi previsti, di natura istituzionale, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



A.C. 831 XIX LEGISLATURA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente Brops /heautto



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo, in primo luogo, persegue l'obiettivo di rimediare al fatto che la procedibilità a querela presenta aspetti problematici quando la persona offesa può non essere nelle condizioni di compiere liberamente la scelta relativa alla proposizione o meno della querela o alla sua rimessione; in particolare, in contesti connotati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o nell'ambito di reati particolarmente seri. In secondo luogo, persegue l'obiettivo di consentire di procedere all'arresto in flagranza di reati gravi anche quando la procedibilità è subordinata alla querela della persona offesa, ma questa non è prontamente rintracciabile.

Tutti aspetti problematici che già esistevano prima della riforma attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2022, ma che si sono accentuati con l'ampliamento dei casi di procedibilità a querela previsto con il predetto decreto legislativo, senza che quegli aspetti problematici potessero essere risolti in quella sede in quanto la delega n. 134 del 2022 non prevedeva alcunché sul punto.

Peraltro, non è possibile avvalersi della procedura prevista dalla stessa legge delega n. 134 del 2022, per apportare i correttivi qui proposti, perché essi realizzano interventi che, come detto, non erano previsti dalla delega.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si innesta mediante novella sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159.

In particolare:

A) rispetto al codice penale:

con l'articolo 1 sono modificati gli articoli 270-bis.1, comma 1, e 416-bis.1, comma 1, del codice penale al fine di prevedere che in presenza delle aggravanti disciplinate da quelle due norme, che sono

l'aggravante della finalità di terrorismo e del cd "del metodo mafioso", anche i reati procedibili a querela divengono procedibili d'ufficio;

B) rispetto al codice di procedura penale l'articolo 3 interviene sull'art. 380 c.p.p., che disciplina l'arresto in flagranza obbligatorio, per prevedere che possa essere effettuato l'arresto anche se il reato è procedibile a querela e la querela manca.

Rispetto a questi casi, che oggi non consentirebbero l'arresto in flagranza in mancanza di querela, si è ritenuto possibile prevedere che si possa procedere all'arresto, in ragione della gravità dei reati.

Tuttavia, per contenere la nuova previsione, per prima cosa, la si è limitata solo ai reati ritenuti di particolare allarme sociale dal legislatore, ammettendo l'arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio.

Inoltre, si è specificato che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono procedere all'arresto se la persona offesa che non ha sporto querela è prontamente rintracciabile. In questo modo, per prima cosa, si precisa che la norma trova applicazione solo nelle situazioni di impossibilità oggettiva di acquisire le determinazioni della persona offesa. In secondo luogo, si precisa che in presenza della persona offesa dev'essere quest'ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l'arresto non è possibile.

Allo stesso modo si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvenire, in modo analogo a come si esprime l'art. 343, comma 3, c.p.p. rispetto al caso dell'autorizzazione a procedere, in quanto se fosse già manifestata una volontà di rinunciare alla querela non ci si troverebbe nel caso disciplinato dalla norma.

Al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà impliciti in questa scelta, si è, in aggiunta, previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che, se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà.

Infine, allo scopo di confermare un modulo semplificato già oggi previsto per la raccolta della querela, è stato ribadito, come già previsto nel comma 3 originario dell'art. 380 c.p.p. e nell'identico comma 3 dell'art. 381 c.p.p., che la querela, in tutti i casi di cui si occupa la disposizione, può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria. Per questo aspetto si è anche approfittato di questo intervento per porre rimedio ad un difetto di coordinamento che si poteva verificare tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi informativi in favore della persona offesa, previsti dall'art. 90-bis c.p.p. Allo scopo si è, quindi, aggiunta la previsione per cui anche in questo caso resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-bis c.p.p., precisando che ciò può avvenire anche con atto successivo. Analogo intervento di adeguamento si è apportato all'identica disposizione dell'art. 381 c.p.p.;

C) rispetto al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 con l'articolo 2 si interviene sull'articolo 71 allo scopo di aggiungere anche il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., tra i reati per i quali si procede d'ufficio quando sono posti in essere da soggetti sottoposti a misure di prevenzione o lo sono stati nei tre anni precedenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide nei termini indicati al punto 2):

- sugli artt. 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale;
- sugli artt. 380 e 391 del codice di procedura penale;
- sull'art. 71 del 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159.

In particolare, in termini positivi:

- A) rispetto al codice penale, l'intervento in esame:
- a) in relazione all'art. 270-bis.1, a differenza del sistema vigente, si prevede che quando ricorra l'aggravante indicata al comma 1 si debba sempre procedere d'ufficio;
- b) in relazione all'art. 416-bis.1, a differenza del sistema vigente, si prevede che quando ricorra l'aggravante indicata al comma 1 si debba sempre procedere d'ufficio.
- B) rispetto al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 si aggiunge anche il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., tra i reati per i quali si procede d'ufficio quando sono posti in essere da soggetti sottoposti a misure di prevenzione o lo sono stati nei tre anni precedenti; rispetto alla previsione vigente, che fa riferimento a numerosi altri reati ma non all'art. 582 c.p.
- C) rispetto al codice di procedura penale l'intervento in esame:
- a) in relazione all'art. 380 si modifica il comma 3 al fine di consentire, in presenza di alcune circostanze, l'arresto in flagranza anche allorché manca la querela e il reato è procedibile a querela e si disciplina nel dettaglio questa possibilità, con radicale innovazione rispetto alla disciplina vigente, che oggi vieta, invece, l'arresto in flagranza in assenza di querela;
- b) in relazione all'art. 381 si modifica il comma 3 solo per prevedere che anche ove la querela sia raccolta oralmente debbano essere dati alla persona offesa gli avvertimenti di cui all'art. 90-bis c.p.p., previsione oggi assente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non confligge con precetti costituzionali, perché l'art. 13 della Costituzione consente alle forze dell'ordine un intervento limitativo della libertà, purché connotato da eccezionali, necessità ed urgenza e questi presupposti non vengono in alcun modo incisi dalle norme introdotte, mentre la possibilità di un intervento limitativo della libertà, di durata contenuta, anche senza che sia già

sopravvenuta la richiesta condizione di procedibilità, che può ancora sopravvenire, non è preclusa dalla Costituzione, la quale, anzi, proprio per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza lo prevede espressamente all'art. 68, rispetto alla condizione di procedibilità dell'autorizzazione a procedere.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento incide su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte qui analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub. 2 della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare:

- si è intervenuti aggiungendo un comma finale agli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale al fine di prevedere che in presenza delle aggravanti disciplinate da quelle due norme anche i reati procedibili a querela divengano procedibili d'ufficio;
- si è intervenuti sull'art. 380 del codice di procedura penale, riscrivendo il comma 3, che si occupa dell'arresto in flagranza obbligatorio nei casi di reati procedibili a querela, al fine di prevedere che si possa procedere all'arresto, in ragione della gravità dei reati, anche ove manchi la querela e dettando la relativa disciplina di dettaglio;
- si è intervenuti sull'art. 381 del codice di procedura penale, inserendo nel comma 3 l'obbligo di dare alla persona offesa le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p.;
- si è intervenuti sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 modificando il comma 1 dell'art. 71 allo scopo di aggiungere anche il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., tra i reati per i quali si procede d'ufficio quanto sono posti in essere da soggetti sottoposti a misure di prevenzione o lo sono stati nei tre anni precedenti.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari, anche nella veste di amministrazione vigilante sugli ordini professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

- 1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
- « Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio ».
- 2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
- « Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: « 575, » è inserita la seguente: « 582, ».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- « 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della

querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis ».

2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nel luogo » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



19PDL0021630